

Distrazione spese - Legittimità impugnazione

Distrazione spese - Legittimità impugnazione La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente. Cassazione civile, sez. II, 7 luglio 2000, n. 9097